



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

N° 36 del 28/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA REVISIONE DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART.24 DLGS 175/2016;
RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE PUBBLICHE EX ART. 20 DLGS 175/2016**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAZZARI ROBERTO		SI
2	ARALDI SARA	SI	
3	CAVALLI ALESSIA	SI	
4	MOSTOSI ELVIO	SI	
5	BASSI ROMEO ANADIR	SI	
6	MANFREDA SALVATORE	SI	
7	CREMASCHI FRANCESCA	SI	
8	MANFREDI NUCCIA MARIA	SI	
9	ALMI VIVIANA		SI
10	FORTUNATI GABRIELE		SI
11	ZANETTI DANTE		SI

Presenti 7 - Assenti 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. SARA ARALDI in qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Spinadesco con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2017 ha provveduto:

- ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- alle comunicazioni previste per legge

ATTESO che in base alla sopra citata delibera il Comune non ha ritenuto di attivare alcuna delle procedure di razionalizzazione per le società partecipate svolgendo tutte servizi di interesse generale e/o servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che questo Ente:

- con delibera C.C. n.42 adottato in data 23.12.2019;
 - ha provveduto alla ricognizione periodica delle società partecipate alla data 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 cc 1 e 2 del TUSP;
 - ha approvato una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato nel 2018 ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP;
- ha provveduto a trasmettere al MEF ed alla Corte dei Conti i sopra citati atti;
- entro il 31.12.2020 ha l'obbligo di adottare:
 - il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 predisponendo un piano di riassetto, qualora ne ricorrano i presupposti, corredato da apposita relazione tecnica;
 - approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019;
 - comunicare al MEF l'adozione dei sopra citati atti al MEF secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90 del 24.6.2014 (applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portalesororo.mef.gov.it>)
 - trasmettere gli atti alla Corte dei Conti tramite la pagina web <https://portaleservizi.corteconti.it> applicativo *Con.Te*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

DATO atto che il comma 723 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5.bis il quale sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia, sino al 31.12.2021, dei precedenti commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Pertanto gli enti pubblici nella presente ricognizione devono tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alla sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio 2013-2015. Si potrà procedere all'alienazione senza incorrere in sanzioni entro il 31.12.2021.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

ATTESO che a seguito del protocollo di intesa sottoscritto nel maggio 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo ed id referto;

VISTI i nuovi "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" emessi al MEF in condivisione con la Corte dei conti pubblicati in data 21.11.2019;

CONSIDERATO che le partecipazioni dell'ente riguardano le sotto riportate società:

- Padania Acqua spa C.F. 00111860193 – partecipazione diretta 0.45091%
- ASPM Servizi ambientali – C.F. 01435010192 – partecipazione diretta 5,8 %
- Gal Oglio Po soc. cons. a r.l. – C.F. 01651340190 – partecipazione indirette tramite Padania Acque spa 1.276%
- Gal Terre del Po scarl – C.F. 02505240206 – partecipazione indiretta tramite Padania Acque spa 2,113%
- Evidenziato che in relazione alle partecipazioni indirette sopra richiamate, le stesse sono state comunicate da Padania Acque spa per la prima volta nel corso dell'anno 2018.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTI:

- Le schede di rilevazione **allegato A)**
- L'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla **relazione tecnica allegato B)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- La relazione conclusiva sullo stato di attuazione del provvedimento riferito alla ricognizione approvata nel 2018 **allegato C)**;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, **allegato D)**;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Spinadesco detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 che da **allegato A)** e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di approvare la relazione conclusiva sullo stato di attuazione del provvedimento adottato con atto CC n. 42 del 23.12.2019 – **allegato C)**
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. al MEF ed alla Corte dei conti con le modalità esposte nelle premesse

Successivamente:

Infine il Consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'art. 20 del TUSP, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n.7, contrari n. 0 e astenuti n. 0

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sara Araldi
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che ai sensi dell'art. 134, comma 1° del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Spinadesco, 30.12.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente
